



Ufficio Affari Generali

Decreto n. 89

Prot. 8326

Anno 2013

### IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.329 del 6 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;
- VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto n.890 del 21 settembre 2011;
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 2012;
- VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Biologia dell'8 e 24 gennaio 2013;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 gennaio 2013 ;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 25 Gennaio 2013;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 Gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Dipartimento di Biologia,

EMANA



Il seguente Regolamento:

## **Regolamento del Dipartimento di Biologia**

### Art. 1

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a) per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 23 aprile 2012;
  - b) per “Regolamento dei Dipartimenti”, il “Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti”, emanato con decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 97284, prot. n. 621.

### Art. 2

*(Sede amministrativa)*

1. Il Dipartimento di Biologia ha la propria sede amministrativa in Via Madonna del Piano 6, 50019 Sesto Fiorentino (Fi).

Altre sedi del Dipartimento sono:

- a) Via G. Sansone, 1, Sesto Fiorentino
- b) Via Romana 17, Firenze
- c) Via la Pira 4/Via Micheli 1-3, Firenze
- d) Via Del Proconsolo 12, Firenze

### Art. 3

*(Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)*

1. Oltre ai professori e ricercatori afferenti ed agli altri soggetti di cui all’art. 7, comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti, partecipano alle attività del Dipartimento gli studiosi, anche stranieri, che operino nell’ambito di convenzioni o di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento.
2. In particolare, può altresì partecipare alle attività del Dipartimento il personale dei Centri interuniversitari, dei Centri interdipartimentali, delle Unità di ricerca, delle società di Spin-off dei quali il Dipartimento fa parte.
3. Il Direttore, su proposta di un professore o ricercatore afferente, può autorizzare l’accesso al Dipartimento, per specifiche esigenze, alle sue strutture e ai suoi servizi a soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.



Art. 4

*(Organi del Dipartimento)*

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art. 5

*(Consiglio di Dipartimento: composizione)*

1. Per la composizione del Consiglio di Dipartimento trovano applicazione l'art. 27, comma 4, dello Statuto e gli artt. 11, comma 1, e 12 comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti.
2. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto.

Art. 6

*(Consiglio di Dipartimento: convocazione e funzionamento)*

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti almeno 7 giorni prima della seduta.
2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore prima dell'orario della seduta.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione è resa pubblica mediante inserimento nel sito *web* del Dipartimento.
6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. Essi possono essere richiesti al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Gli argomenti all'ordine del giorno devono comunque essere inseriti qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
7. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'art. 10, commi 4 e seguenti, del Regolamento dei Dipartimenti.
8. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti.



9. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 8, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione l'art. 47, comma 8, dello Statuto.
10. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.
11. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
12. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, entro le due sedute successive.
13. Una copia dei verbali approvati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito *web* del Dipartimento in accordo con le modalità indicate dagli Organi d'Ateneo.

#### Art. 7

*(Costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni)*

1. L'attività del Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio. Le commissioni sono istituite con apposite delibere del Consiglio di Dipartimento o della Giunta che ne definiscono la composizione, i compiti e la durata dell'attività.

#### Art. 8

*(Consiglio di Dipartimento: competenze)*

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita, oltre alle attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento dei Dipartimenti, la seguente:
  - a) delibera sulla entità degli eventuali prelievi da applicare ai fondi di ricerca conseguiti dai suoi membri e che ammettono spese amministrative o spese generali.
2. Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.

#### Art. 9

*(Commissione di indirizzo e autovalutazione: composizione e modalità di designazione)*



1. La Commissione di indirizzo e valutazione del Dipartimento, di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti è composta dal Direttore del Dipartimento e da 8 membri, nominati dal Direttore del Dipartimento ascoltato il parere del Consiglio e garantendo per quanto possibile la rappresentatività dei Settori Concorsuali e dei Settori Scientifico Disciplinari presenti nel Dipartimento
2. La commissione di cui al presente articolo dura in carica 4 anni.
3. La Commissione può essere inoltre integrata da ulteriori esperti nazionali o esteri, competenti ed attivi nei campi di ricerca riferibili ai settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente, individuati dal Consiglio di Dipartimento e nominati dal Direttore del Dipartimento.

Art. 10

*(Commissione di indirizzo e autovalutazione: Presidente)*

1. La Commissione di indirizzo e valutazione del Dipartimento elegge nel suo seno un Presidente.
2. A tale scopo, la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento con almeno 7 giorni di anticipo.
3. Per l'elezione, nelle prime due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti.

Art. 11

*(Commissione di indirizzo e autovalutazione: competenze)*

1. La Commissione di indirizzo e valutazione del Dipartimento, oltre alle competenze di cui all'articolo 14 del Regolamento dei Dipartimenti, esercita le seguenti competenze:
  - a) Valutazione dell'attività didattica e scientifica dei componenti del Dipartimento  
Sulla base delle valutazioni di cui al punto a), la commissione di indirizzo:
  - b) Elabora proposte per l'allocazione delle risorse finanziarie, di personale e delle strutture del Dipartimento
  - c) Elabora le politiche relative al personale e alla sua programmazione
  - d) Propone le linee di sviluppo scientifico e didattico del Dipartimento

Art. 12

*(Direttore del Dipartimento: attribuzione di compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta)*



1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Art. 13  
(*Vicedirettore*)

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto e dell'art. 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Vicedirettore.
2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.

Art. 14  
(*Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione*)

1. La Giunta del Dipartimento è composta da:
  - a) il Direttore, che la presiede e dal Vicedirettore;
  - b) 8 tra professori e ricercatori
  - c) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio;
  - d) un rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti, eletto da e tra gli studenti, dottorandi e assegnisti membri del Consiglio di Dipartimento.
2. Partecipa altresì alle sedute il Responsabile amministrativo, senza diritto di voto.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore almeno 40 giorni prima della scadenza. Lo stesso Direttore provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.
4. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ogni elettore può votare per un terzo dei nominativi da eleggere con arrotondamento all'unità superiore per la rappresentanza di cui al comma 1, lett. b) e per un nominativo per le rappresentanze di cui al comma 1, lett. c) e d). Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
5. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di voti risulta eletto il più anziano di età.
6. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione risulti invalida, il Direttore provvede ad una seconda indizione entro 7 giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.

Art. 15



*(Giunta di Dipartimento: funzionamento)*

1. Per il funzionamento della Giunta trovano applicazione l'art. 48 dello Statuto, l'art. 10, commi da 4 a 7, del Regolamento dei Dipartimenti, l'art. 12, commi da 1 a 5, 8, 9, 10, 12 e 13, del presente regolamento.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.
3. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito web del Dipartimento in accordo con le modalità indicate dagli Organi d'Ateneo.

Art. 16

*(Giunta di Dipartimento: competenze)*

1. La Giunta esercita le seguenti competenze:
  - a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
  - b) esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;
  - c) delibera sulle materie delegate dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell'art. 14, comma 2, del presente Regolamento.
2. La Giunta è inoltre competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.

Art. 17

*(Unità di ricerca: delibera istitutiva)*

1. L'istituzione delle Unità di ricerca di cui all'art. 20, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e ricercatori interessati.
2. La delibera di costituzione deve contenere, in particolare:
  - a) la denominazione dell'Unità di ricerca, che può essere utilizzata nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
  - b) la nomina del coordinatore scientifico
  - c) l'indicazione del progetto scientifico;
3. La delibera istitutiva può altresì prevedere che il coordinatore scientifico presenti ogni anno un programma di attività e una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
4. Il Consiglio di Dipartimento approva, per quanto di sua competenza, la delibera istitutiva di Unità di ricerca tra due o più Dipartimenti e/o sezioni del Museo di Storia Naturale.



Art. 18

*(Unità di ricerca: numerosità dei componenti)*

1. Le Unità di ricerca sono composte da almeno 2 tra professori e ricercatori
2. Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può aderire a più Unità di ricerca.
3. Ulteriori afferenze ad una Unità di ricerca, successive alla istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore scientifico.

Art. 19

*(Unità di ricerca: casi e modalità di disattivazione)*

1. L'Unità di ricerca è disattivata con delibera del Consiglio di Dipartimento alla scadenza del progetto di ricerca nel caso che ne abbia determinato l'istituzione, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità di proseguire o di portare a compimento l'attività di ricerca o nel caso di mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione sull'attività delle Unità di ricerca, di cui all'art. 14, comma 7, del Regolamento dei Dipartimenti, tenendo altresì conto delle relazioni del coordinatore scientifico di cui all'art. 17, comma 3, del presente Regolamento, ove previste dalla delibera istitutiva

Art. 20

*(Modifiche al presente Regolamento)*

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno 30 giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica ed in allegato la relativa documentazione.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.



Art. 21

*(Disposizioni transitorie)*

1. Il Direttore indice nuove elezioni della Giunta, qualora la composizione della stessa, prevista dal presente Regolamento, risulti difforme da quanto previsto dall'art. 26, comma 9, del Regolamento dei Dipartimenti. In tal caso, il mandato nella Giunta eletta ai sensi dell'art. 26, comma 9, del Regolamento dei Dipartimenti, non è computato ai fini della rieleggibilità di cui all'art. 27, comma 10, dello Statuto purché abbia avuto una durata inferiore all'anno.
2. Nel caso previsto dal comma 1, le elezioni sono indette entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 47, comma 8, dello Statuto, i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio dei componenti della giunta transitoria di cui all'art. 26, comma 9, del Regolamento dei Dipartimenti.
4. In prima applicazione le elezioni della Giunta sono indette entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e si debbono svolgere nei 10 giorni successivi.

Art. 22

*(Pubblicazione; entrata in vigore)*

1. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'Ateneo.

Firenze, 30 gennaio 2013

*f.to* IL RETTORE

*Alberto Tesi*